



CAPITOLATO DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA,
SORVEGLIANZA NON ARMATA E ANTINCENDIO,
COORDINAMENTO ALLARMI E INTERVENTO CON PATTUGLIA,
CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
NUMERO DI GARA 9295568
CIG: A00967E17C**

Art. 1.....	4
<i>(Oggetto dell'affidamento)</i>	4
Art. 2.....	11
<i>(Durata)</i>	11
Art. 3.....	12
<i>(Importo dell'affidamento)</i>	12
Art. 4.....	12
<i>(Revisione del prezzo contrattuale)</i>	12
Art. 5.....	13
<i>(Pagamenti)</i>	13
Art. 6.....	13
<i>(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)</i>	13
Art. 7.....	14
<i>(Firma del contratto)</i>	14
Art. 8.....	14
<i>(Caucione provvisoria – definitiva, spese)</i>	14
Art. 9.....	15
<i>(Direttore dell'esecuzione del contratto)</i>	15
Art. 10.....	15
<i>(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)</i>	15
Art. 11.....	16
<i>(Penali)</i>	16
Art. 12.....	17
<i>(Cessione e subappalto)</i>	17
Art. 13.....	17
<i>(Risoluzione del contratto)</i>	17
Art. 14.....	18
<i>(Recesso)</i>	18
Art. 15.....	18

<i>(Obblighi trattamento dei dati)</i>	18
Art. 16	19
<i>(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)</i>	19
Art. 17	19
<i>(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)</i>	19
Art. 18	20
<i>(Spese contrattuali)</i>	20
Art. 19	20
<i>(Controversie)</i>	20

Titolo I
OGGETTO E ASPETTI CONNESSI
Art. 1

(Oggetto dell'affidamento)

- 1) Formano oggetto del presente Capitolato i seguenti servizi:
- a) SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA**
 - b) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NON ARMATA**
 - c) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO**
 - d) SERVIZIO DI CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO**
 - e) SERVIZIO DI COORDINAMENTO INTERVENTO CON PATTUGLIA**
 - f) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SENSORI E APPARECCHIATURA ANTINTRUSIONE.**

I siti sui quali si articola il servizio sono i seguenti:

1. Impianto TMB di Pioppogatto, ove è presente anche la nostra centrale di videosorveglianza, in Via della Pieve, 2475 nel Comune di Massarosa (LU);
2. Impianto di Stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi Le Cannelle, in Via delle Cannelle nel Comune di Massarosa (LU);
3. Sede amministrativa ed operativa della società, comprensiva della propria resede e degli impianti Lavarone e Verde, in Via Pontenuovo, 22 nel Comune di Pietrasanta (LU);
4. Sede operativa Gli Olivi, comprensiva della resede, zona industriale Pio Campana e parcheggi per gli automezzi, adiacenti alla sede operativa degli Olivi in Via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU);
5. Impianto di stoccaggio di Colmate, in Via delle Colmate nel Comune di Pietrasanta (LU);
6. Sede operativa Boceda comprensiva della resede e del Centro di Raccolta, zona industriale in località Boceda nel Comune di Mulazzo (MS);
7. Centro di Raccolta Olmi, ubicato in Via Olmi nel Comune di Pietrasanta (LU);
8. Centro di Raccolta Tori, ubicato in Via Tori nel Comune di Camaiore (LU);
9. Centro di Raccolta Ceragiola ubicato in Via Ceragiola nel Comune di Seravezza (LU);
10. In fase di implementazione i seguenti Centri di Raccolta:
 - Cioche nel Comune di Seravezza (LU);

- Calagrande nel Comune di Massarosa (LU);
- Rietto nel Comune di Massarosa (LU);
- Duccini Comune di Camaiore (LU);
- Piedimonte nel Comune di Montignoso (MS);
- Pallerone Comune di Aulla (MS).

In ciascuno dei siti sopra riportati (ad accezione del punto 10 che riguarda i siti in fase di implementazione) è stato allestito un **IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA** che rimanda, mediante una specifica applicazione, ad una sede operativa ubicata presso l'impianto di Pioppogatto in Via della Pieve, 2475 nel Comune di Massarosa (LU). Ciascuna telecamera, nel momento che rileva una presenza, genera un **segnale di allarme** mediante una **notifica** sull'applicazione. Inoltre le telecamere registrano le immagini per un successivo riscontro.

In diversi siti sono stati allestiti **IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO** mediante sensori su porte e finestre, sensori volumetrici, sensori antincendio e termocamere la cui violazione genera un **allarme antintrusione** o un **allarme antincendio** costituito da sirena e una chiamata al personale del **CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO**.

Attualmente, in tutti i siti, sono presenti le seguenti apparecchiature:

- N. 95 TELECAMERE di cui n. 6 con funzione anche di TERMOCAMERA;
- N. 3 TELECAMERE CON VISIONE PUBBLICA;
- N. 11 CENTRALI ALLARME ANTINTRUSIONE/VISIONE TELECAMERE;
- N. 7 CENTRALI ALLARME ANTINCENDIO;
- N. 10 PORTE ALLARMATE;
- N. 45 SENSORI VOLUMETRICI.

a) SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Il servizio di videosorveglianza è attivo su i siti sopra descritti e viene espletato presso la centrale operativa aziendale ubicata nell'edificio uffici a Pioppogatto in Via della Pieve, 2475 nel Comune di Massarosa (LU). La centrale operativa aziendale è installata in un ufficio al piano terra dell'edificio ed è dotata di apposita strumentazione: PC e monitor per

la visualizzazione delle numerose telecamere, scrivania, sedia, apparecchiatura telefonica fissa e portatile, tablet.

Il servizio viene espletato con il seguente orario:

GIORNATE DI RIFERIMENTO	INTERVALLO ATTIVITA'	ORE/GIORNO	ORE/ANNO
DAL LUNEDI' AL SABATO	19:30 - 06:00	10 h e 30'/die	3276
DOMENICA	06:00 - 06:00	24 h / die	1248
		TOTALE	4524

Durante l'attività di videosorveglianza è prevista la presenza di un solo operatore non armato, dotato di dispositivo tipo "uomo a terra".

L'attività di videosorveglianza riguarda tra l'altro anche n. 3 telecamere che visionano aree pubbliche, presso il parcheggio automezzi, adiacente alla sede operativa degli Olivi in Via Pontenuovo nel Comune di Pietrasanta (LU), pertanto l'appaltatore deve essere autorizzato anche alla visione su aree pubbliche.

L'attività di videosorveglianza è articolata come di seguito specificato:

1. L'operatore montante in servizio, come prima attività deve effettuare la verifica di eventuali notifiche provenienti dalle telecamere nei vari siti, che attivate prima delle 19:30, potrebbero aver generato un **segnale di allarme**. Nel caso dalla verifica dell'applicazione risulti attivo o attivato un segnale di allarme è necessario che l'operatore provveda a visionare le relative registrazioni e, nel caso si accerti che l'intrusione sia ancora in corso, allerti le pattuglie per la verifica e ispezione in loco. Nel caso, dalla visione della registrazione, non risulti necessario attivare la pattuglia, provvede a registrare l'evento, sull'apposito registro e alla tacitazione del segnale di allarme.
2. L'operatore durante lo svolgimento del servizio di videosorveglianza dovrà alternare anche il servizio di **SORVEGLIANZA NON ARMATA** (cfr. capitolo successivo). Per dare continuità al servizio, lo stesso operatore sarà dotato di un dispositivo mobile tablet, fornito dall'Amministrazione aggiudicatrice, che dovrà consultare durante le "ronde," sul quale riceverà le notifiche presenti dalle telecamere installate in ogni sito dell'Amministrazione aggiudicatrice. Nel caso di ricevimento di una **notifica**, immediatamente, sul tablet dovrà visionare le immagini relative alla registrazione della

notifica e nel caso di intrusione o incendio allertare il servizio di INTERVENTO CON PATTUGLIA o i VIGILI DEL FUOCO. Al termine di ciascun giro di sorveglianza non armata, l'operatore, rientrato all'interno della centrale operativa, dovrà provvedere alla verifica di tutte le telecamere poste nei vari siti e segnalare, su apposito report, eventuali anomalie di visualizzazione. Nei casi più gravi l'operatore potrà attivare il servizio di INTERVENTO CON PATTUGLIA.

3. Nei casi in cui l'operatore richieda un INTERVENTO CON PATTUGLIA, la responsabilità della necessità resta in capo allo stesso, che dovrà documentare con apposito report tale esigenza e la notifica o l'evento scatenante.

4. Nel caso di attivazione dell'**allarme antintrusione e antincendio**, proveniente dai vari edifici dall'Amministrazione aggiudicatrice, non sarà compito dell'operatore adibito alla videosorveglianza allertare la pattuglia, ma tale allarme dovrà essere indirizzato alla centrale operativa di COORDINAMENTO del SERVIZIO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO. Il personale della centrale operativa di COORDINAMENTO dovrà attivare la pattuglia di zona per espletare le verifiche del caso. Per ciascun intervento della pattuglia dovrà essere prodotto, entro le 24 ore successive, il REPORT DI INTERVENTO.

b) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NON ARMATA

Il servizio di sorveglianza non armata viene espletato dall'operatore non armato, dotato di dispositivo tipo "uomo a terra" nel solo sito di Pioppogatto in Via della Pieve, 2475 nel Comune di Massarosa (LU) e consta nell'eseguire almeno una "RONDA" ogni ora, da effettuarsi in orario random. La ronda o meglio la sorveglianza del sito verrà eseguita ispezionando capannoni e piazzali, il perimetro del sito, gli accessi, la viabilità esterna prossima all'impianto, il tutto certificato da idonea strumentazione di "verifica passaggio" (strumentazione tipo Datix). Per ogni giro di sorveglianza sarà redatto apposito report, che costituirà il report della giornata. Il servizio di SORVEGLIANZA NON ARMATA è organico al SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA e verrà eseguito nelle medesime ore. Pertanto non si tratta di un servizio aggiuntivo ma integrato nel precedente. L'appaltatore dovrà fornire, installare e manutenzionare il proprio sistema di "verifica del passaggio", concordando con l'Amministrazione aggiudicatrice il numero dei point ed il report prodotto per ogni ronda.

c) SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ANTINCENDIO

Il servizio di sorveglianza antincendio viene espletato nel solo sito di Pioppogatto in Via della Pieve, 2475 nel Comune di Massarosa (LU) e consta nel garantire un presidio antincendio per tutto il tempo che l'operatore svolge il servizio di VIDEOSORVEGLIANZA e SORVEGLIANZA NON ARMATA. Affinché ciò possa concretizzarsi, tutto il personale che prenderà servizio dovrà essere adeguatamente formato sulle procedure antincendio avendo conseguito l'attestato di ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO. Inoltre, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a formare il personale che presterà servizio, presso l'impianto di Pioppogatto, sull'utilizzo dei propri presidi antincendio presenti in impianto. L'addetto durante la ronda, dall'osservazione delle telecamere in impianto, o a seguito del segnalatore acustico (allarme antincendio), successivamente alla rilevazione di un principio di incendio, dovrà eseguire la procedura sulla quale è stato formato in modo da circoscrivere, e quando possibile spegnere lo stesso, avvisando, se del caso, i VIGILI DEL FUOCO ed il personale dell'Amministrazione aggiudicatrice. La procedura gestionale sarà fornita all'appaltatore a seguito dell'aggiudicazione. Il servizio di SORVEGLIANZA ANTINCENDIO, è organico ai SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA e SORVEGLIANZA NON ARMATA e verrà eseguito nelle medesime ore. Pertanto non si tratta di un servizio aggiuntivo ma integrato nel precedente.

d) SERVIZIO DI CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO

Il Centro di Coordinamento dovrà essere costituito da una Centrale Operativa a cui saranno indirizzate tutte le **chiamate** provenienti dai sistemi antintrusione e antincendio presenti all'interno dei diversi edifici. Qualora si verifichi un allarme, oltre alla segnalazione acustica e visiva in loco, dal combinatore telefonico partirà una telefonata al Centro di Coordinamento. Il compito del personale presente nel Centro di Coordinamento sarà quello di allertare la pattuglia di zona per le conseguenti azioni di verifica e ispezione. Nel caso il personale della pattuglia accerti un'avvenuta effrazione o una effrazione in corso, tramite il Centro di Coordinamento provvederà a contattare il personale dell'Amministrazione aggiudicatrice, le FORZE DELL'ORDINE o i VIGILI DEL FUOCO. Nel caso

di un “falso allarme” il personale della pattuglia taciterà il sistema acustico e visivo dopo aver fatto rapporto alla Centrale Operativa.

Il Centro di Coordinamento, oltre alla Centrale Operativa dovrà mettere a disposizione le pattuglie da chiamarsi al bisogno, necessariamente che operino:

- N. 1 in zona Viareggio/Montramito (LU);
- N. 1 in zona Pietrasanta (LU);
- N. 1 in zona Boceda (MS).

Le pattuglie potranno essere attivate sia dall’operatore addetto alla videosorveglianza, sia dalla Centrale Operativa a seguito di una chiamata o segnale di allarme proveniente dal sistema antintrusione degli edifici o dalle telecamere.

Le ore annuali, nelle quali deve essere attivo il CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO, sono circa 6.000.

Gli orari indicativi di riferimento del CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO sono i seguenti:

- dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 17:00 alle ore 07:00;
- dalle 13:00 del SABATO alle ore 07:00 del LUNEDI’ (compresa tutta la DOMENICA);
- tutti i giorni festivi.

IL CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO dovrà essere garantito anche in caso di variazioni sugli orari di lavoro ed emergenze e resta inteso che, trattandosi di diversi siti, farà fede comunque l’orario di attivazione dell’allarme.

e) SERVIZIO DI COORDINAMENTO INTERVENTO CON PATTUGLIA

Tra le funzioni attribuite al personale del Centro di Coordinamento ci sarà anche il coordinamento dell’intervento delle pattuglie. Come già esplicitato le pattuglie devono operare:

- N. 1 in zona Viareggio/Montramito (LU);
- N. 1 in zona Pietrasanta (LU);
- N. 1 in zona Boceda (MS).

L'intervento delle pattuglie può essere attivato da:

- CENTRO DI COORDINAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE a seguito di un allarme antintrusione;
- SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA a seguito di una intrusione e del conseguente segnale di allarme.

Per ogni intervento della pattuglia il SERVIZIO DI COORDINAMENTO produrrà, entro le 24 ore successive, un report di intervento, ove saranno indicati:

- Operatore che attiva il servizio;
 - Orario di allarme (evento scatenante);
 - Orario di intervento della pattuglia;
 - Relazione dell'intervento;
 - Esito dell'intervento.
- L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di poter contattare la centrale di Coordinamento al fine di attivare l'intervento della pattuglia, A CHIAMATA, riconoscendo un importo aggiuntivo di 50,00 €/intervento + IVA.

f) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Ogni edificio dell'Amministrazione aggiudicatrice è dotato di un proprio sistema di sensori e apparecchiature (combinatore telefonico) antintrusione e antincendio. L'appaltatore dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria, straordinaria e delle nuove implementazioni di tale sistema, oltre che delle SIM per il collegamento al Centro di Coordinamento. L'appaltatore potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, sostituire le apparecchiature attuali con le proprie, in comodato d'uso gratuito, in modo da uniformare tutti i sistemi presenti nei diversi edifici.

Per la manutenzione ordinaria delle telecamere e delle termocamere, l'appaltatore dovrà redigere report giornalieri, al fine di evidenziare eventuali malfunzionamenti. La manutenzione straordinaria delle telecamere, delle termocamere ed eventuali implementazioni delle stesse sono e restano a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di aggiudicazione:

- L'appaltatore dovrà comunicare un riferimento telefonico e un indirizzo mail ai quali verranno comunicate dai Responsabili d'Area dell'Amministrazione aggiudicatrice, eventuali variazioni sugli orari di lavoro (anche in caso di festività) e/o eventuali emergenze per le quali è necessario recarsi nelle varie sedi fuori orario di lavoro;

- L'Amministrazione aggiudicatrice fornirà copia delle chiavi di accesso ai vari siti e uffici, codici di apertura cancelli, codici di allarme antintrusione e telecomandi.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile dell'affidabilità dei propri operatori e risponderà di eventuali irregolarità e/o mancanze compiute dagli stessi.

- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione dei servizi fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, essa può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità dei servizi oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Art. 2

(Durata)

- 1) La durata dell'appalto è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
- 2) È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice procedere in via d'urgenza, anche nelle more della sottoscrizione ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio e l'appaltatore darà inizio al servizio immediatamente al momento della stipula del verbale di consegna.
- 3) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale lo stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e l'Amministrazione aggiudicatrice provvede all'incameramento della garanzia fideiussoria al fine del

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

- 4) L'Amministrazione aggiudicatrice rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto, allorché:
- a) L'Amministrazione aggiudicatrice per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
 - b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi, indipendentemente dalla volontà di ERSU S.p.A., che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
 - c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana, indipendentemente dalla volontà di ERSU S.p.A. - che comportino variazioni ritenute essenziali all'appalto.
 - d) Retiambiente S.p.A. in qualità di capogruppo aggiudichi l'appalto per il servizio di sorveglianza di tutto il Gruppo.

Nelle suddette ipotesi il contratto è risolto di diritto.

- 5) Le Parti convengono che in ogni caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto da parte dei concorrenti, salvo l'ordinario pagamento delle attività espletate.
- 6) L'appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Capitolato è da considerarsi a ogni effetto finalizzato alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

Art. 3

(Importo dell'affidamento)

- 1) L'importo stimato complessivo ammonta ad € 230.000,00 (euro duecentotrentamila virgola zero zero) iva esclusa.
- 2) Il prezzo offerto si intende al netto del ribasso, comprensivo di tutte le spese ed ogni altro onere per l'esecuzione del servizio.

Art. 4

(Revisione del prezzo contrattuale)

- 1) Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo.

Art. 5

(Pagamenti)

- 1) Il pagamento dell'appalto avverrà con le correnti fonti di finanziamento, con fatturazione mensile.
- 2) Si precisa che l'affidamento è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al d.P.R. 633/1972 *Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modifiche ed integrazioni*, in regime di split payment "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Art. 6

(Osservanza di leggi, decreti e ordinanze)

- 1) Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell'appalto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
 - a) all'esatta osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
 - b) leggi e disposizioni vigenti in materia di assicurazioni dei lavoratori, prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - c) disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
 - d) contratti collettivi di lavoro stipulati con le OO.SS.;
 - e) disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
 - f) norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività oggetto del presente appalto;

- g) delle norme sulla privacy di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- h) sulle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e di lealtà contrattuale.

Art. 7

(Firma del contratto)

- 1) L'appaltatore dovrà stipulare il contratto, nelle forme di legge, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dall'invito.
- 2) In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà alla dichiarazione di decadenza dell'appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla ditta risultante seconda nella graduatoria della procedura.
- 3) Il presente Capitolato fa parte integrante del disciplinare di gara e del successivo contratto di appalto.

Art. 8

(Cauzione provvisoria – definitiva, spese)

- 1) Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti, così come richiamate, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nel Disciplinare di gara. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
- 2) La cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura aperta sarà pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'affidamento, fermo restando le agevolazioni previste dal citato D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 3) La cauzione definitiva sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, come indicato nel Disciplinare di gara e connesse agevolazioni ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- 4) La cauzione definitiva è applicata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più

dall'amministrazione, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore in relazione al servizio connesso con l'affidamento, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

- 5) La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
- 6) La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'Amministrazione aggiudicatrice circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto della procedura. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
- 7) Saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ove esistano.

Art. 9

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

- 1) L'Amministrazione aggiudicatrice prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.
- 2) Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Titolo III

RESPONSABILITA' E COLLAUDI

Art. 10

(Responsabilità dell'appaltatore e obblighi in materia di sicurezza)

- 1) L'appaltatore dovrà presentare copia di una polizza assicurativa R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi), a copertura di eventuali danni arrecati all'Amministrazione aggiudicatrice ad altri nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto. Il

massimale della polizza dovrà essere comunque non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni virgola zero zero).

L'appaltatore è tenuto all'integrazione temporale della predetta polizza qualora la sua durata si trovi ad essere inferiore rispetto alla durata del contratto.

- 2) L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*).

Art. 11

(Penali)

- 1) Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, in caso di mancato rispetto dell'esecuzione dei servizi, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, in misura non superiore complessivamente al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale. Qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore al 10 (dieci) per cento dell'ammontare contrattuale, verrà promosso l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
- 2) In caso di carente o incompleta esecuzione delle prestazioni inerenti al servizio di videosorveglianza, sorveglianza non armata e antincendio, coordinamento allarmi e intervento della pattuglia verrà applicata una penale di importo compreso fra € 50,00 (euro cinquanta virgola zero zero) ed € 100,00 (euro cento virgola zero zero) per ogni irregolarità riscontrata.
- 3) Per mancata effettuazione degli interventi di manutenzione, richiesti all'art. 1 del presente Capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00 (euro cento virgola zero zero).
- 4) L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione aggiudicatrice a causa dei ritardi.

Titolo IV

DIVIETI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 12

(Cessione e subappalto)

- 1) E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto compreso), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dall'Amministrazione aggiudicatrice, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione aggiudicatrice.
- 2) Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 13

(Risoluzione del contratto)

- 1) L'appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 *Clausola risolutiva espressa* del codice civile, nei casi sotto elencati:
 - per scioglimento, cessazione o fallimento dell'appaltatore;
 - quando l'appaltatore si rende colpevole di frode o di altro reato inerente il servizio appaltato;
 - abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte dall'Amministrazione aggiudicatrice.;
 - inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, con particolare riferimento al mancato versamento dei contributi INAIL e INPS, fatte salve le rateizzazioni in corso;
 - mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
 - per ogni altra grave inadempienza riscontrata, l'amministrazione agirà ai sensi dell'articolo 1453 *Risolubilità del contratto per inadempimento* e successivi del codice civile.
- 2) Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione, anche oltre il limite dell'importo della cauzione, ove questo risultasse insufficiente.
- 3) Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt. 1453 *Risolubilità del contratto per inadempimento* e 1454 *Diffida ad adempiere* del codice civile, cosicché

l'amministrazione dovrà intimare per iscritto all'appaltatore di adempiere entro 15 (quindici) giorni solari consecutivi a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto si intenderà risolto di diritto.

Art. 14

(Recesso)

- 1) Ai sensi dell'art. 1373 codice civile l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 (trenta) giorni naturali antecedenti la data del recesso.
- 2) Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice receda dal contratto, all'appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto.

Titolo V

CLAUSOLE FINALI

Art. 15

(Obblighi trattamento dei dati)

- 1) In relazione al presente Capitolato è richiesto all'appaltatore di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento dei dati è la società ERSU S.p.A.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo cartaceo ed elettronico e sarà garantita la sicurezza e la riservatezza.

Relativamente ai suddetti dati, all'appaltatore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

- 2) Acquisita la suddetta informativa, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Art. 16

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1) L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 *Tracciabilità dei flussi finanziari* della L. 136/2010 rubricata *Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia* e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione ad ERSU S.p.A. ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

- 2) L'appaltatore si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato anche in via non esclusiva per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) All'appaltatore è noto ed accetta e comunica con la presentazione dell'offerta, senza alcuna riserva, che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, c. 9 *bis*, della L. 136/2010, causa di risoluzione della convenzione.
- 4) L'appaltatore comunica inoltre che in caso di subappalto, l'appaltatore è obbligato a tracciare i suoi subappaltatori ai sensi dell'art. 3, c. 9, della citata L. 136/2010.

Art. 17

(Garanzie e conformità al D.Lgs. 231/2001)

- 1) L'appaltatore si impegna al rispetto dei principi generali illustrati nella Politica integrata qualità, ambiente, sicurezza e prevenzione della corruzione e nel codice etico di ERSU. Questi ultimi sono pubblicati sul sito Internet di ERSU.
- 2) L'appaltatore si impegna a non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al D.Lgs. 231/01, nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui al D. Lgs. 231/01.
- 3) Nel contratto di appalto sarà contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di eventuale risarcimento danni.

Art. 18

(Spese contrattuali)

- 1) Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa.

Art. 19

(Controversie)

- 1) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è competente il Tribunale di Lucca.

Pietrasanta (Lucca), 06/09/2023

Il RUP

(Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti)